

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Destinatari e requisiti

Datori di lavoro privati che tra il 1° settembre 2024 e il 30 aprile 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Tipologia di contratto

Assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Validità temporale

Periodo di validità dal 1° settembre 2024 al 30 aprile 2026.

Periodo autorizzato dal 31 gennaio 2025 per assunzioni effettuate dal 16 maggio 2025 al 31 dicembre 2025 da parte di datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Si attende autorizzazione per dal periodo 01 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 e si precisa che per le assunzioni effettuate da gennaio 2026 nella zona ZES rientrano anche le regioni Umbria e Marche).

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Condizioni di accesso

Oltre ai principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito.

I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dell'limite di spesa.

L'incentivo è operativo a decorrere dal 31 gennaio 2025 (autorizzazione della Commissione Europea) per le assunzioni effettuate nella c.d. Zona ZES.

Per le assunzioni effettuate nel resto del territorio non è prevista la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'agevolazione è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Per continuare a fruire dell'esonero in argomento il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento mentre l'eventuale ripristino nei mesi successivi, consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell'incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di “impresa unica” e deve pertanto essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.



I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, secondo le modalità individuate in apposito Decreto.

Bonus giovani "under 35" (Decreto Coesione)

Agevolazione e durata

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Per i datori di lavoro private che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero viene riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 l'esonero è riconosciuto anche se effettuate nelle regioni Marche e Umbria.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi

A decorrere dalle assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, nel caso in cui non si realizzi l'incremento occupazionale netto, l'esonero è fissato nella misura del 70%.

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Modalità di richiesta

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22- Giovani”. Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, come previsto l'articolo 4 del decreto attuativo, le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell'impresa; b) dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato; c) tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro; d) importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro; e) indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati. Diversamente, la domanda di riconoscimento dell'esonero di giovani assunti nelle c.d. Regioni ZES, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

In relazione alla proroga della misura stabilita dal D.L. Milleproroghe, si attendono istruzioni da parte di Inps.

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Cumulabilità

L'esoneroneon è cumulabilecon altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ede' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 (super deduzione dei costi per nuove assunzioni).



Bonus giovani "under 35" (Decreto Coesione)

Riferimento normativo

[Art. 22 DL. n. 60/2024](#)

[Circolare Inps n. 90 del 12-05-2025](#)

[Messaggio Inps n. 1935 del 18-06-2025](#)